

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro IV - Dei procedimenti speciali

#### Titolo II - Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone

##### **Art. 733 Vendita di beni.**

Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere dello stesso tribunale o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.

L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli [articoli 534](#) e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.